



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza



MINISTERO
DELL'INTERNO

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Determinazione n. 26/2012

del 30 maggio 2012

Stagione sportiva 2011/2012



Coni





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

riunitosi in data 30 maggio 2012, presieduto dal Presidente dott. Pasquale **CIULLO**, con il coordinamento del Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Roberto **MASSUCCI** – Vice Presidente operativo e la partecipazione di:

Dr. Gianni CRISPINO	Direzione Centrale Polizia di Prevenzione
Dr. Stefano FERRARA	Servizio Polizia Stradale
Dr.ssa Barbara CACCIA	Servizio Polizia Ferroviaria
Dr. Armando TROMBETTA	Servizio Reparti Speciali
Ing. Carlo RAFANELLI	Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ten.Col. Giuseppe DE MAGISTRIS	Arma dei Carabinieri
Mag. Pierfrancesco ORIOLO	Guardia di Finanza
Arch. Alberto LUCANTONI	C.O.N.I
Dr. Stefano LA PORTA	F.I.G.C. - Procura Federale
Dr. Giuseppe CASAMASSIMA	F.I.G.C.
Ing. Carlo LONGHI	Lega Calcio Serie A
Dr. Biagio SCIORTINO	Lega Nazionale Dilettanti
Dr. Alfredo SABEONE	Ferrovie dello Stato

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Elisa **COZZA** dell'Ufficio Ordine Pubblico.

Premesso che la tessera del tifoso rientra tra le agevolazioni di cui all'art. 8 del decreto legge 8 febbraio 2007, convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, ed è rilasciata nel rispetto delle procedure previste dal D.M. del 15 agosto 2009;

Premesso che nelle "linee guida per gli addetti ai lavori approvate dal Gruppo di Lavoro tecnico" dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in data 5 luglio 2010 –



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

vagliate dal Garante per la Privacy – sono contenute tutte le informazioni utili per l'adesione al programma;

- Letto** il protocollo d'intesa siglato dal Ministro dell'Interno e dai vertici delle Istituzioni sportive il 21 giugno 2011;
- Visto** il provvedimento dell'Autorità Garante per la Privacy del 10/11/2010;
- Vista** l'Ordinanza del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2011, sul ricorso proposto da Codacons avverso l'ordinanza TAR Lazio concernente l'archiviazione della segnalazione di presunte pratiche commerciali scorrette relativa al rilascio della tessera del tifoso;
- Viste** le iniziative poste in essere da alcune società di serie A, tra le quali l'Udinese ed il Cesena, riguardanti l'abbattimento delle barriere;
- Lette** le determinazioni nr. 5 del 1 febbraio e 6 e 12 dell'8 febbraio e 8 marzo 2012 relative all'adozione del voucher elettronico ed alle misure di semplificazione per l'acquisto dei tagliandi;
- letta** la determinazione nr. 28/2010 relativa alla realizzazione, nei campionati della Lega Nazionale Dilettanti, di impianti cd "senza barriere";
- Considerato** che dall'attività di monitoraggio svolta dai competenti Uffici del Dipartimento della P.S. è emerso che gli incontri con feriti sono diminuiti del 13% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e, addirittura, del 62%¹ se la comparazione viene fatta con la stagione precedente quella dei fatti di Catania (febbraio 2007);
- ritenuto** di dover confermare quanto siglato nel richiamato protocollo d'intesa ed i principi introdotti con le determinazioni suddette;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

TICKETING

1. Gli abbonamenti per la stagione sportiva 2012/2013 potranno essere rilasciati solo ai possessori della "tessera del tifoso". Detti

¹ Dati aggiornati al 25 maggio 2012.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

- abbonamenti devono essere "caricati" elettronicamente sulle tessere fisicamente rilasciate.
2. I biglietti per i posti destinati ai sostenitori della squadra ospite ("settore ospiti" e/o altre zone dello stadio individuate in sede di GOS) potranno essere venduti ai possessori di tessera del tifoso. Sono esclusi dalla vendita i tifosi non fidelizzati residenti nella regione che origina la trasferta. Tale misura potrà essere applicata alla provincia, in caso di squadre della medesima regione, ovvero al comune in caso di squadre della medesima provincia. Eventuali ulteriori limitazioni/modifiche potranno essere determinate dall'Osservatorio, su proposta del GOS, per gli incontri ai quali è assegnato un elevato indice di rischio.
 3. Per le gare con particolari profili di rischio o peculiari caratteristiche (esempio derby) l'Osservatorio ed il CASMS potranno, ove necessario, fornire specifiche indicazioni ai soggetti interessati.
 4. I biglietti posti in vendita in violazione della normativa di settore e/o della presente determinazione devono intendersi inutilizzabili da parte degli acquirenti/possessori e pertanto non potranno consentire l'accesso all'impianto.
 5. Tutte le società sportive professionistiche dovranno essere collegate all'apposito sistema informatico di verifica dei motivi ostativi, attivando anche la "funzione circolarità".
 6. Tutte le Società sportive dovranno riconoscere le tessere del tifoso di altri club, compresa la carta "Vivo Azzurro" rilasciata dalla F.I.G.C., a condizione che sia operativo il collegamento con il sistema informatico che ne garantisce la circolarità.

VOUCHER ELETTRONICO

7. Le società sportive, nell'ambito della propria autonomia di impresa, sentite le rispettive Leghe, potranno adottare il "voucher elettronico" - di cui alla Determinazione 5 dell'Osservatorio del 1° febbraio 2012 - per un numero definito di gare casalinghe, comunque non superiore a 10 incontri. Il Voucher non è valido per le trasferte.

PROGRAMMA "PORTA UN AMICO ALLO STADIO"

8. I tifosi fidelizzati potranno, ove previsto dalle società sportive ospitanti in accordo con quelle ospiti, acquistare, per le trasferte, un tagliando d'ingresso allo stadio - per il settore ospiti o per i posti messi a disposizione della tifoseria ospite - per un proprio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

conoscente non fidelizzato, previa presentazione della propria *tessera del tifoso* e di fotocopia del documento di identità del titolare dell'altro tagliando.

9. I due tagliandi dovranno essere abbinati alla stessa tessera del tifoso² ed i posti assegnati attigui. L'acquisto dei due titoli di accesso e l'ingresso allo stadio dei due utilizzatori dovrà avvenire contestualmente.
10. Per gli incontri per i quali è stato assegnato un elevato indice di rischio, il programma "porta un amico" potrà essere sospeso dall'Osservatorio su proposta motivata del GOS. Per i medesimi incontri, qualora sia confermata la realizzazione del programma, il GOS potrà disporre la vendita dei relativi tagliandi solo in ricevitorie individuate per affidabilità.
11. I relativi titoli di accesso acquistati con le modalità di cui sopra sono incedibili.
12. Fatte salve le responsabilità penali individuali, l'acquirente fidelizzato si fa garante per la seconda persona non fidelizzata per la quale acquista il titolo di accesso (tagliando).
13. Qualora la società sportiva non sia tecnicamente in grado di realizzare il previsto abbinamento, il programma non potrà essere realizzato.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE NEL RILASCIO DELLE TESSERE DEL TIFOSO

14. Il rilascio delle *tessere del tifoso*, nonché del *voucher* elettronico dovrà avvenire senza ritardo, con le modalità previste nella scheda tecnica allegata alla Determinazione n.6/2012 dell'8 febbraio 2012.

IMPIANTISTICA SPORTIVA

15. Con provvedimento del Presidente dell'Osservatorio verrà costituito un "gruppo di lavoro tecnico" per l'aggiornamento e l'armonizzazione delle norme vigenti in materia di sicurezza degli stadi e, più in

² Attraverso la stampa del numero di tessera del tifoso sul biglietto del tifoso fidelizzato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

generale, degli impianti sportivi, con particolare riferimento alle linee guida allegate ai decreti emanati il 06.06.2005³.

REGOLE PER L'ESPOSIZIONE DI STRISCIONI

16. Restano ferme le regole generali dettate dalla determinazione nr.14 dell'8 marzo 2007 sull'ammissione o meno di talune manifestazioni esteriori e la relativa autorizzazione, con particolare riferimento all'introduzione di striscioni non autorizzati e di strumenti per la diffusione sonora.
17. I responsabili dei GOS, prima dell'inizio della stagione sportiva 2012/2013, avranno cura di inviare all'Osservatorio l'elenco e le fotografie degli striscioni autorizzati in via definitiva per tutta la stagione negli impianti sportivi di competenza; l'elenco sarà reso disponibile nell'apposita area del sito dell'Osservatorio. La consultazione di tale elenco consentirà di evitare che, in occasione delle trasferte, debba essere attivata, ogni volta, la procedura autorizzatoria - che impegna sia i richiedenti che i GOS - trattandosi di striscioni già valutati ed approvati sia nei contenuti che nel materiale di costruzione che nelle dimensioni.
18. Al fine di snellire le procedure, il tifoso che intende portare in trasferta uno striscione già regolarmente autorizzato per tutta la stagione sportiva nel proprio impianto, ne darà comunicazione alla società sportiva che organizza l'evento entro le ore 19,00 del giorno antecedente la gara. La società sportiva trasmetterà senza ritardo la comunicazione al responsabile del GOS per il prescritto parere, che deve intendersi acquisito qualora lo striscione sia presente effettivamente nell'albo degli striscioni e non vi siano motivi ostativi connessi alla conformazione dell'impianto. Ciascuna società sportiva avrà cura di informare la tifoseria ospite circa le modalità di tempo e di luogo per l'apposizione degli striscioni.

PROGETTO STADI "SENZA BARRIERE"

19. Il periodo di applicazione del progetto stadi "senza barriere", per gli impianti individuati d'intesa con la Lega Dilettanti ed adottato con la

³Trasmesse alle Prefetture con nota 555/OP/1969/2005/CNIMS del 4 agosto 2005.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Determinazione n. 28/2010, viene prolungato fino al 30 maggio 2013.

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

20. La F.I.G.C e le competenti Leghe organizzeranno percorsi formativi e giornate seminariali per gli operatori addetti ad attività collegate al tema della sicurezza, in particolare, per i "Supporter Liaison Officer". Tale attività sarà condivisa in seno all'Osservatorio.

Le regole contenute nella presente determinazione, che integrano gli accordi contenuti in specifici protocolli, entreranno in vigore con l'inizio della stagione sportiva 2012/2013 (comprese le gare di Tim Cup).

Roma, 30 maggio 2012

Il Segretario
Cozza

Il Presidente dell'Osservatorio
Ciullo